

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 06606/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6606 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Alessandra Colavita, Maria Grazia Lorusso, Diana Monaco, Antonia Veneziano, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Ursini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Pierluca Renna, non costituito in giudizio;

Claudia Notaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Benigno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23.11.2017, nella parte lesiva delle posizioni delle ricorrenti;

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23.11.2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.3.2019, nella parte in cui non contempla i nomi delle ricorrenti;
- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal MIUR e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.4.2019, nella parte in cui non contempla i nomi delle ricorrenti;
- della valutazione attribuita alle ricorrenti in riferimento alle prove scritte sostenute in data 18.10.2018, che ha cagionato il mancato inserimento delle stesse tra gli ammessi alla prova orale;
- di tutti gli atti e i verbali delle Commissioni esaminatrici nella parte in cui sono lesivi delle posizioni delle ricorrenti;
- quale atto presupposto, del bando di cui alla D.D.G. del 23.11.2017 n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computerizzata, cioè per mezzo di soli sistemi informatici;
- ove occorra, di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le istruzioni operative della prova scritta computerizzata, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta per mezzo di sistemi informatici;
- quale atto presupposto, dell'avviso del

17.10.2018 del MIUR, con cui è stata rinviata la prova scritta per i soli candidati della Sardegna, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal MIUR nella parte in cui ha disposto il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, ovvero nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento del MIUR del 30.10.2018 avente ad oggetto “Avviso prova scritta regione Sardegna”, il provvedimento del MIUR recante nuovo diario della prova scritta per i soli candidati della Regione Sardegna pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 9.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero); - ove occorra, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esami natrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione delle ricorrenti, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.7.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.7.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione; - delle prove scritte sostenute dai ricorrenti in data 18.10.2018; - dei verbali delle prove scritte, nelle parti lesive o che eventualmente possono acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione delle ricorrenti dalla prova orale; - di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto; - nonché per l'accertamento dell'illegittimità dell'esclusione delle ricorrenti dalle prove orali del concorso e per la condanna dell'Amministrazione alla riammissione delle ricorrenti, anche con riserva ed in via cautelare, alla prova orale il cui svolgimento è in corso, mediante convocazione degli stessi per lo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto e per la integrale riammissione delle medesime alla procedura di concorso,

anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.4.2019, ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente mediante sessioni ad hoc; nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte dei ricorrenti e/o fino alla riammissione in concorso delle medesime, sempre previa idonea cautela; - in subordine, per la condanna dell'Amministrazione, previa idonea cautela, alla riedizione o al rifacimento della prova scritta.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 4 novembre 2019:

- del Decreto Dipartimentale n. 1205 del 1.8.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante approvazione e pubblicazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, bandito con DDG n. 1259 del 23.11.2017, nella parte lesiva delle posizioni dei ricorrenti; - della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, allegata al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 1.8.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui non contempla i nomi dei ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 25 novembre 2021:

- del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.8.2021 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, recante rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, bandito con DDG n. 1259 del 23.11.2017, nella parte lesiva delle posizioni delle ricorrenti; - della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, allegata al Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.8.2021 del Ministero dell'Istruzione, nella parte in cui non contempla i nomi delle ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale "Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri".

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il MIUR nonché, ove esistenti, gli Uffici Scolastici Regionali interessati hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di

seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli URS:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curino che sulla home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Amministrazione interessata, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di

dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ordina la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 1 marzo 2024.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO